



DELIBERA N. 543

Del 21 novembre 2023

Oggetto: Provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 nei confronti del Sig. Giuseppe Errichelli n.q. di Consigliere in carica del Municipio 7 del Comune di Napoli, rif UVMACT/3638/2023

Riferimenti normativi: art. 1, comma 3, legge 190 del 2012; art. 14 d.lgs. 33/2013; art. 45 d.lgs. 33 del 2013; art. 47, commi 1 e 3 d.lgs. 33/2013; legge 689 del 1981

Parole chiave: mancata comunicazione dichiarazioni reddituali e patrimoniali - titolare incarico politico – sanzione definitiva

Massima: n.d.

Visti

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale l'Autorità «*esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal Piano nazionale anticorruzione e dai Piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*»;

l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale l'Autorità controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le regole sulla trasparenza;

l'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «*La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000*

euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato»;

l'art. 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo il quale «Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni»;

la legge 24 novembre 1981 n. 689;

la determinazione n. 241 del 08/03/2017 contenente "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016»;

il Regolamento A.N.AC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i., come modificato dalla Delibera A.N.AC n. 386 del 26 luglio 2023;

la segnalazione del 5 maggio 2023 e la successiva integrazione del 26 maggio 2023 con le quali il RPCT del Comune di Napoli, nell'ambito dell'attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente, ha segnalato all'Autorità il mancato assolvimento agli obblighi di pubblicazione e/o consegna della documentazione di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del d.lgs 33/2013 da parte del sig. Giuseppe Errichelli n.q. di Consigliere in carica del Municipio 7 del Comune di Napoli;

Rilevato

che con nota del 25 luglio 2023 l'Autorità, tenuto conto delle indicazioni fornite dal RPCT del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento menzionato in premessa, ha provveduto alla trasmissione della comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti del sig. Giuseppe Errichelli n.q. di Consigliere in carica del Municipio 7 del Comune di Napoli, inadempiente alla comunicazione: 1) della situazione patrimoniale all'assunzione della carica di Consigliere del Municipio 7 del Comune di Napoli nell'anno 2021; 2) della dichiarazione reddituale relativa all'anno fiscale 2021; 3) delle dichiarazioni in ordine all'eventuale consenso alla pubblicazione dei dati patrimoniali e/o reddituali del coniuge non separato e/o dei parenti entro il secondo grado dandone notizia via PEC, in medesima data, anche al RPCT del Comune, per i dati dal medesimo segnalato;

Preso atto

che l'interessato ha ricevuto la raccomandata di avvio del procedimento sanzionatorio in data 3 agosto 2023, che ha inviato nei termini brevi deduzioni a difesa a mezzo legale, in data 8 agosto 2023 e che non è risultata comunicazione all'Autorità circa il pagamento della sanzione in misura ridotta il cui termine, entro 60 gg dalla notifica, è scaduto il 2 ottobre 2023;

Tenuto conto

che con le brevi deduzioni a difesa a mezzo dell'8 agosto 2023 il Consigliere Errichelli si è limitato 1) a chiedere l'annullamento della sanzione rappresentando che vi era stato un problema tecnico che aveva interessato la PEC istituzionale e che, dunque, non aveva ricevuto l'avviso a presentare la documentazione fiscale; 2) a chiedere all'Autorità la modulistica per ottemperare;



con nota del 22 settembre 2023 l'Autorità chiariva al legale del Cons. Errichelli che: 1) in mancanza di documentazione probante il dedotto malfunzionamento della pec istituzionale, l'Anac non avrebbe potuto tenere conto della suddetta circostanza; quanto alle modalità di pubblicazione dei documenti mancanti, avrebbe dovuto rivolgersi al RPCT del Comune di Napoli e al Direttore della Municipalità 7, esulando la questione dalla competenza dell'Anac;

il Cons. Errichelli non ha prodotto né la documentazione attestante il dedotto malfunzionamento della PEC istituzionale all'epoca dei fatti contestati né la prova dell'invio al RPCT del Comune di Napoli della documentazione oggetto di contestazione; trattandosi di soggetto munito di indirizzo di PEC, n.q. di consigliere municipale, utilizzando l'ordinaria diligenza ben avrebbe potuto inviare nei termini di legge la documentazione in questione, utilizzando un mezzo di spedizione tracciabile e produrne idonea prova nel corso del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Considerato

che dalla verifica effettuata in data 30 ottobre 2023 sul sito del Comune di Napoli, sezione "Amministrazione trasparente" relativa al Municipio 7, è emerso che la documentazione contestata come carente non è stata ancora pubblicata e che quindi persiste la violazione segnalata dal RPCT del Comune di Napoli ed oggetto del procedimento sanzionatorio a carico del Cons. Errichelli;

che il Consiglio, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra il limite minimo di 500 euro ed un limite massimo di 10.000 euro, ha avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ed in particolare della mancata prova dell'invio della documentazione in contestazione, da parte del consigliere, sia in data antecedente sia in data successiva all'avvio del procedimento sanzionatorio, nonché del persistere della violazione contestata.

Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 novembre 2023

DELIBERA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 7, comma 2 del Regolamento A.N.AC in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97" del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i., come modificato dalla Delibera A.N.AC n. 386 del 26 luglio 2023, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)** nei confronti del Sig. Giuseppe Errichelli, n.q. di Consigliere in carica del Municipio 7 del Comune di Napoli, per le motivazioni sopra richiamate.

Si comunica che il pagamento della sanzione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento di contestazione, mediante versamento in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conto entrate – capo 8, capitolo n. 2301, da eseguire direttamente presso le Sezioni delle Tesorerie Provinciali dello Stato.

Copia della quietanza di pagamento della sanzione o del bonifico effettuato presso l'iban della Sezione di Tesoreria Provinciale competente per territorio dovrà essere trasmessa via e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria urf@anticorruzione.it e inviata per P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it

Nel caso di pagamento mediante bonifico all'iban della Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, la copia del bonifico deve indicare il numero di ID di riferimento del bonifico stesso (C.R.O. o T.R.N.). La mancata indicazione dell'ID comporta l'impossibilità di registrazione dell'operazione.

Si comunica, altresì, che il nominativo del soggetto sanzionato sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 45, co. 4, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013, nell'elenco di cui all'art. 7-bis, comma 1 del Regolamento sanzionatorio sopra menzionato.

In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo, ai sensi della normativa vigente.

La notifica del presente provvedimento è effettuata sia all'indirizzo di residenza dell'interessato comunicato dal RPCT del comune di Napoli sia all'indirizzo di PEC del legale dell'interessato.

Il Presidente

Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci